

STATUTO

TERRA VIVA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VICO MORRANZA 1

Numero REA: BR - 73551

Codice fiscale: 01676960741

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 - Denominazione	
È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di	
Mesagne, la Società Cooperativa denominata "TERRA VIVA Società	
Cooperativa".	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi	
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero,	
nei modi e nei termini di legge, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito	
del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento	
della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei	
relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e	
delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina	
cooperativistica.	
Art. 2 - Durata	
La Cooperativa ha durata fino al 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere	
prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.	
TITOLO II	
SCOPO-OGGETTO	
Art. 3 - Scopo	
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha	
scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità	

	alla promozione umana è all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando	
	fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di	
	attività diverse o di servizi finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate	
	di cui all'art. 4 della Legge 381/1991, conformemente a quanto previsto	
	dall'art. 1 lett. b) della Legge 381/91.	
	La Cooperativa destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità ai	
	sensi dell'art. 2512 c.c., avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento	
	delle proprie attività, delle prestazioni lavorative e dell'apporto di servizi dei	
	soci.	
	Inoltre, la Cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	A norma dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche	
	e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6	
	della Legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	Per il raggiungimento degli scopi, la Cooperativa è altresì impegnata ad	

	integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la	
	propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo	
	a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto di associazionismo.	
	Art. 4 - Oggetto Sociale	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente,	
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa potrà svolgere, in modo stabile e principale, in proprio o per	
	conto terzi, una o più attività di impresa di interesse generale per le finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente le seguenti attività:	
	a) lavori di manutenzione, di costruzione, di impiantistica, nel campo	
	dell'edilizia in generale;	
	b) posa in opera di infissi;	
	c) rivestimenti e tinteggiatura di immobili;	
	d) lavori in appalto di assemblaggio, di controllo, di montaggio, e di ogni	
	altra attività connessa con il mondo della produzione industriale e	
	artigianale;	
	e) lavori di pulizia presso uffici, locali, strutture residenziali, per conto di Enti	
	Pubblici e Privati;	
	f) gestione di parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non armata;	
	g) servizi connessi alla cura, custodia, trasporto e presa in pensione di	
	animali domestici e da allevamento;	
	h) servizi di accalappiamento di animali randagi;	
	i) lavori di manovalanza, facchinaggio, distribuzione e trasporti vari;	
	j) gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, educative o	
	assistenziali, centri prima accoglienza, mense, volte a rispondere ai bisogni	

	delle persone a disagio e a quelli del territorio;	
	k) attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento	
	professionale, anche attraverso la gestione di strutture opportunamente	
	predisposte;	
	l) lavori di forestazione e manutenzione del verde pubblico;	
	m) conduzione di terreni per svolgimento di coltivazioni all'aperto e in serre;	
	n) lavori di costruzione di aree verdi, valorizzazione dell'ambiente anche	
	attraverso l'organizzazione di corsi, convegni, turismo ambientale.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni commerciali,	
	industriali, artigianali, agricole, forestali, mobiliari ed immobiliari,	
	economiche e finanziarie che saranno ritenute necessarie, opportune e/o	
	utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché eticamente e	
	socialmente sostenibili. Essa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate per il conseguimento degli scopi	
	sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai	
	medesimi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in consorzi e raggruppamenti di	
	imprese. Per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto potrà	
	richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Numero e requisiti dei soci	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo di legge.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con	
	quelli della Cooperativa, intendano perseguire gli scopi sociali partecipando	
	alle attività sociali.	
	Le persone socialmente svantaggiate devono costruire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa e compatibilmente con il	
	loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a	
	quello stabilito per legge, esso deve essere integrato nel termine massimo	
	di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori - ordinari/cooperatori che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	- preparazione teorica nonché capacità ed esperienza professionale atta	
	alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al	
	lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e che	
	siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica nonché capacità ed esperienza professionale, atta	

	alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al	
	lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	c) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei	
	servizi prestati dalla Cooperativa e che siano in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	- persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 legge 381/91 e successive	
	modifiche.	
	d) soci sovventori (art. 4 L. 31 gennaio 1992, n. 59):	
	le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti	
	pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al	
	conseguimento degli scopi sociali.	
	Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci	
	ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private,	
	Associazioni e Enti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori, coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la	
	valutazione dell'Organo Amministrativo si trovano, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono Inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 - Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	

	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui richiede di essere	
	iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà	
	comunque essere né inferiore, né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d) ed e), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda di	
	adesione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle	
	condizioni di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati	
	dall'art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, dopo che il nuovo	

	socio abbia effettuato il versamento della quota sociale.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile	
	e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le	
	disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono	
	convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, dopo	
	che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello	
	statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono	
	motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazioni difforme da quella dell'Organo Amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con	
	deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	

	Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro dei soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	b) per recesso, esclusione, scioglimento, fallimento o liquidazione se il socio	
	è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa sia cessato per qualsiasi	
	motivo.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso (fatta con lettera raccomandata alla Cooperativa),	

	se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo Amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al	
	Tribunale.	
	Art. 10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo;	
	b) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla	
	Cooperativa per inadempimento;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'art. 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;	
	d) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. L'esclusione	
	diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo Amministrativo.	

	Art. 11 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione	
	del Tribunale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti	
	stessi.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla	
	deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la	
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Per i rapporti sociale e mutualistico tra socio cooperatore e Cooperativa, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	
	mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 12 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da	
	essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del	
	successivo articolo 16 punto c) (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della	
	legge 59/92), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545- <i>quinquies</i> del	
	codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 - Morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella	
	qualità di socio, a condizione che posseggono i requisiti previsti per	
	l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Nell'ipotesi che gli eredi subentranti siano più di uno, questi ultimi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	Cooperativa consenta la divisione.	
	Alternativamente spetta agli eredi la liquidazione o il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo.	
	Art. 14 - Categorie speciali di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, terzo comma, cod.civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	

	sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque	
	per un termine non superiore a cinque anni.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate per i soci operatori dal presente	
	Statuto:	
	1) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	2) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	3) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	4) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	5) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a	
	godere dei diritti dei soci operatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima	
	della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento	
	dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	

	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata dall'interessato e	
	annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	
	deliberazione di esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente articolo si applicano le disposizioni previste per i soci lavoratori -	
	ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può	
	rappresentare in Assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto quale	
	Organo Amministrativo.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza	
	del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e del	
	presente Statuto.	

	Allo scade della scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non	
	potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori - ordinari a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa,	
	oppure abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera	
	di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 15 - Strumenti finanziari	
	La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 2526 cod.	
	civ.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di	
	amministrazione e patrimoniali, oppure unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, possono essere	
	offerti in sottoscrizione solo ad investitori qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del	
	Collegio Sindacale è obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione	
	potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti	

	l'organo di controllo.	
	TITOLO V	
	BILANCIO SOCIALE E UTILI	
	Art. 16 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dall'eventuale relativo regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e	
	alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, che comunque debbono considerare la qualità e	
	quantità della prestazione lavorativa dei soci, ai fini di erogare loro un	
	trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun socio.	
	Art. 17 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato	
	di quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 25 e non	
	superiore ai limiti di legge. L'importo della quota inizialmente sottoscritta e	
	quelle delle successive sottoscrizioni dovrà, di norma essere versato all'atto	
	della sottoscrizione stessa, e nel caso di recesso, esclusione, decadenza o	
	morte del socio, rimborsato secondo quanto stabilito dallo statuto sociale;	

	b. dalla riserva legale formata dagli utili e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c. da eventuali riserve straordinarie;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci, ai	
	sensi dei precedenti articoli;	
	e. da ogni altro fondo di riserva o accantonamento previsto dalla legge e/o	
	istituito dall'Assemblea anche a copertura di particolari rischi.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo	
	patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve salvo quelle di cui alla precedente lett. d), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori	
	durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto il capitale versato e rivalutato, deve essere devoluto a fini di	
	pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico a norma di legge.	
	Art. 18 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere	
	effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il	

	socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve	
	motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio	
	interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,	
	può proporre opposizione al Tribunale.	
	Art. 19 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale va dal 1°(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità	
	ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%, o se inferiore quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento)	
	o comunque in quella determinata <i>ex lege</i> , ovvero in mancanza di adesione	

	alle associazioni di categoria, il 3% (tre per cento) o altra misura	
	determinata <i>ex lege</i> , sarà devoluto al Ministero del Lavoro e delle Politiche	
	Sociali;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in	
	misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento	
	dei requisiti mutualistici;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	Art. 20 - Prestiti dei soci	
	La Cooperativa potrà ricevere prestiti dei soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e	
	secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti	
	sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio	
	conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà	
	determinato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui alla normativa	
	vigente.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21 - Organi	
	Gli organi della Cooperativa sono:	
	a) L'assemblea dei Soci;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) L'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari <i>ex art. 2541</i>	

	c.c., se emessi;	
	e) il Revisore Contabile, se nominato.	
	Art. 22 - Assemblee generali e separate	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono	
	tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
	La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante comunicazione	
	scritta, attraverso posta ordinaria o elettronica, o mediante altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto)	
	giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, la data e l'ora della prima	
	e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare	
	(ordine del giorno).	
	In mancanza del suddetto adempimento, l'assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,	
	tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice	
	civile, è possibile lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a	
	singole e specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di	
	soci. Si rinvia a quanto specificato all'art. 29.	
	Art. 23 - Funzioni dell'assemblea	
	L'assemblea:	
	a) approva il bilancio;	
	b) procede alla nomina degli amministratori e determina la struttura del	
	consiglio di amministrazione;	

	c) procede all'eventuale nomina dei sindaci, del presidente del consiglio sindacale e del revisore contabile;	
	d) approva eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;	
	e) determina i compensi annuali degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;	
	f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e/o dai soci;	
	g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	h) apporta modifiche all'oggetto sociale ed ai diritti dei soci;	
	i) apporta modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di esercizio e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/3 dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulle nomine e sui poteri dei liquidatori, sulla modifica dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci.	
	Art. 24 - Assemblea dei soci: Costituzione e validità delle deliberazioni	
	Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto	

	di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti	
	o rappresentati. L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza	
	assoluta dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea straordinaria	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi	
	diritto di voto.	
	Art. 25 - Assemblea dei soci: votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza a mezzo di lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. In tal caso l'avviso di	
	convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.	
	Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di	
	convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini	
	della regolare costituzione dell'Assemblea.	
	Art. 26 - Assemblea dei soci: diritto di voto	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti	
	delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare delle quote possedute; i soci persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare	
	della quota sociale detenuta.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia	
	Amministratore o Sindaco della stessa Cooperativa. Ciascun socio non può	

	rappresentare più di due soci.	
	Art. 27 - Assemblea dei soci: deliberazioni e verbalizzazioni	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento,	
	dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, su proposta del	
	Presidente. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 28 – Assemblee separate	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la	
	Cooperativa istituisce la assemblee separate, anche rispetto a singole e	
	specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e	
	termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve	
	essere rispettato per la prima assemblea separata. Allo scopo di facilitare la	
	partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo	
	svolgimento delle assemblee separate, i soci della Cooperativa sono	
	raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano	
	sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in	
	zone prive delle strutture suddette, quando per numero di soci ed	
	importanza di attività sia ritenuto opportuno il funzionamento della	
	Cooperativa. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero	
	inferiore a 100 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di	
	sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede	
	ad assegnare i soci alla sezione più vicina. Tutte le norme previste per lo	

	svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano	
	alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie	
	che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati	
	all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito	
	regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata	
	la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee	
	separate. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei	
	soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere	
	all'assemblea generale.	
	Si rinvia per quanto qui non espressamente indicato all'art. 2540 cod. civ.	
	anche con riferimento alla possibilità di impugnare separatamente le	
	delibere delle assemblee separate.	
	Art. 29 - Consiglio di Amministrazione	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione,	
	composto da tre a undici membri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci,	
	che ne determina di volta in volta il numero.	
	Almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è	
	scelta tra i soci della Cooperativa, oppure tra le persone indicate dai soci	
	persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Coloro che assumono la carica sociale di amministratore devono soddisfare	
	i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.	

	Ove previste categorie speciali di soci, gli appartenenti a dette categorie, in	
	proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale,	
	hanno diritto a scegliere un amministratore. Ove previsti strumenti finanziari,	
	ai possessori di detti strumenti finanziari è attribuito il diritto di eleggere al	
	massimo un amministratore, stante la previsione dell'art. 2542 cod. civ. (per	
	il quale non può ad essi essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo	
	degli amministratori).	
	Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, il	
	Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e Vice	
	Presidente.	
	Art. 30 - Consiglio di Amministrazione: costituzione e deliberazioni	
	Le deliberazioni dei consiglieri di amministrazione, salvo il caso in cui	
	delibera in forma collegiale, sono adottate mediante consultazione scritta	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della	
	decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; - la	
	menzione del eventuale parere del Consiglio Sindacale, se nominato	
	(parere che dovrà essere allegato al documento affinché i consiglieri ne	
	possano prendere visione); -l 'indicazione dei consiglieri consenzienti; -	
	l'indicazione dei consiglieri contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi	
	l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; - la	
	sottoscrizione di tutti i consiglieri, sia consenzienti, che astenuti, che	
	contrari.	

	Anziché redigere un autonomo apposito documento la decisione con le	
	relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro	
	delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà	
	essere redatto apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza: -	
	l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della	
	decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;- la menzione	
	del eventuale parere del Consiglio Sindacale; se nominato (parere che	
	dovrà essere allegato al documento affinché i consiglieri ne possono	
	prendere visione).	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i consiglieri, i quali	
	entro 5 giorni successivi dovranno trasmettere alla Cooperativa apposita	
	dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà	
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei consiglieri entro il termine	
	suddetto equivale a voto di astensione.	
	Le trasmissioni sopra previste potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o	
	sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le	
	trasmissioni ai consiglieri dovranno essere fatte al numero di fax e/o	
	all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati	
	dai consiglieri medesimi.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto	
	favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	

	Art. 31 - Consiglio di Amministrazione: deliberazioni collegiali	
	Ogni singolo consigliere può chiedere di rimettere la decisione su particolari	
	argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di	
	Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.	
	Il consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove,	
	purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano materie su	
	cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e	
	revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ed assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di	
	amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	comunicazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente, i verbali delle	
	riunioni sono trascritti in apposito libro, visionabile dai soci e vengono	
	sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.	
	Art. 32 - Consiglio di Amministrazione: poteri degli amministratori	
	Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione sulle materie non riservate all'Assemblea.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	

	amministratori. Il consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi	
	a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i	
	necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio	
	della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dell'articolo 2475, comma 5 codice civile, nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Art. 33 - Consiglio di Amministrazione: rappresentanza legale	
	La rappresentanza legale della Cooperativa spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazioni e dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o	
	impedimento.	
	Art. 34 - Consiglio sindacale: composizione	
	Il consiglio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti	
	eletti dall'assemblea; essi devono essere scelti tra revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi, fino alla data dell'assemblea che	
	approva il terzo bilancio della carica e sono rieleggibili.	
	Coloro che assumono la carica sociale di sindaci devono soddisfare i	
	requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.	
	Art. 35 - Collegio sindacale: attribuzioni	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. A norma di	

	legge il collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I	
	sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti	
	di ispezione, e controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro	
	stabilito per legge.	
	In mancanza di nomina di un revisore contabile o di società di revisione, il	
	collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli	
	2409 <i>bis</i> e seguenti del codice civile.	
	Di ogni ispezione e riunione del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nell'apposito libro.	
	Art. 36 - Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari	
	L'assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari, per la quale	
	valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci,	
	viene convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal	
	rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della Cooperativa e	
	chiederne estratti a può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà	
	di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei	
	possessori degli strumenti finanziari di partecipazione Cooperativa nei	
	rapporti con la società. Per quanto nel presente articolo non espressamente	

	previsto, si rinvia all'art. 2541 cod. civ.	
	Art. 37 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile, se ricorrono i presupposti di legge e in ogni caso per	
	decisione dell'assemblea, è esercitato da un revisore contabile o da una	
	società di revisione. L'assemblea determina il compenso spettante al	
	revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre	
	esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo in un	
	apposito libro, che resta depositato presso la sede sociale. Ricorrendone i	
	presupposti di cui all'art. 2409 bis comma 3 c.c., l'Assemblea potrà affidare	
	il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VII	
	Art. 38 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori	
	Le cause di scioglimento potranno essere quelle previste dagli artt. 2484,	
	escluso il n. 4, e 2545 <i>duodecies</i> del codice civile, o per volontà dei soci.	
	L'assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Cooperativa,	
	nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 39 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale	
	effettivamente versato e rivalutato, sarà devoluto ai fondi di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 92 n. 59.	
	TITOLO VIII	
	REQUISITI MUTUALISTICI	

	Art. 40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 41 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la società e i soci, determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di	
	Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Art. 42 - Divieto modifica Cooperativa sociale	
	È vietata ogni modifica statutaria diretta ad eliminare il carattere di	
	Cooperativa sociale.	
	Art. 43 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative nonché la normativa sul terzo settore di cui	
	al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche e integrazioni, anche	
	con riferimento alle scritture contabili.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la	
	"disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	